



COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE
XV CONSIGLIATURA

Verbale di deliberazione n. 7 del 27/02/2019.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:35 nella Sala Consigliare del castello dei Da Peraga, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MARANGON INNOCENTE	P		RIZZO ALBERTO	P	
BIZZOTTO LUCA	P		TACCHETTO NUNZIO		A
TURETTA ISABELLA	P		PAGGIARO CESARE		A
STECCA ALESSANDRO	P		CACCO MASSIMILIANO	P	
CONSIGLIA CITO	P		STIVANELLO ANTONINO	P	
CARRARO DIEGO	P		GOTTARDELLO DAMIANO	P	
LION ALESSANDRO	P		GRANDESSO WALTER	P	
MASSAROTTO SIMONE	P		PASTORE FILIPPO	P	
QUAGLIO FABRIZIO	P				

Presenti: 15 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori: BIZZOTTO LUCA, TURETTA ISABELLA, GRANDESSO WALTER

Sono presenti gli Assessori: BISON SIMONE, AGRICOLA ROSARIO, MAZZARO GRETA, BUGNO SEBASTIANO

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Bergamin Raffaele Mario, partecipa alla seduta.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Damiano Gottardello, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/00

<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

>>

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Visto l'art. 1 della Legge n. 208 del 31.12.2015 ("Legge di Stabilità per l'anno 2016"), secondo cui:

- ai sensi del comma 14 (in modifica dell'art. 1, comma 639, L. n. 147/2013), sono esenti dal pagamento della TA.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi del comma 14 (in modifica dell'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013), per l'unità immobiliare detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, nei limiti di quanto

sopra indicato, la TA.S.I. deve essere versata unicamente dal possessore nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2018;

Rilevato che:

- il comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2019, di indirizzo, con cui è stata accertata la necessità di provvedere:

- ad una rimodulazione generale dei tributi I.M.U. e TA.S.I. applicati nel Comune di Vigonza al fine di ridurre le percentuali di evasione (dovute principalmente a difficoltà interpretative ed applicative dei due tributi), le azioni da compiere da parte dei cittadini/contribuenti (attualmente costituite da separate dichiarazioni e separati versamenti; da dichiarazioni TA.S.I. ad ogni cambio di locazione, ecc.) e di consentire agli uffici comunali la trasmissione a domicilio dei modelli di pagamento ad una più vasta platea di contribuenti con riduzione di gran parte di quelle attività che non costituiscono valore per l'Ente (code di attesa agli sportelli, documentazione da esibire, passaggio fra più uffici per raccolta di informazioni, ecc.);
- al conseguente azzeramento delle aliquote TA.S.I. per l'anno 2019, ad eccezione della fattispecie imponibile denominata "beni merce" di cui all'art. 13 - comma 9bis - D. L. n. 201/2011;
- al contestuale aumento, in pari misura, delle aliquote I.M.U., al fine di mantenere sostanzialmente invariato, per l'anno 2019, la misura di gettito totale derivante dal tributo TA.S.I. per l'anno 2018;

Verificato che, a fronte delle informazioni trasmesse dall'Ufficio Ragioneria del Comune, il costo totale dei servizi indivisibili ammonta ad € 430.000 con copertura del 6% derivante dalla stima di introito TA.S.I. per l'anno 2019;

Dato atto che tale mancata integrale copertura dei costi dipende, principalmente, dalla contingente situazione di crisi socio-economica che investe il Paese, unitamente alle misure di aliquota stabilite per l'I.M.U. (relazionate al disposto dell'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013) in correlazione alle suddette riduzioni TA.S.I.;

Dato atto che la proposta in esame è stata altresì presentata e discussa dalla Commissione consiliare per il bilancio nella seduta di data 19 febbraio 2019;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e riportati nell'allegato A);

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate;

- 2) di approvare, per l'anno 2019, l'azzeramento delle aliquote TA.S.I. per tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione dell'aliquota sui cosiddetti "beni merce" così come definiti all'art. 13, comma 9bis, del D. L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011, come specificatamente indicato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	SOGGETTO PASSIVO/QUOTE DI TRIBUTO DOVUTO	ALIQUTA TASI
Abitazioni principali (tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	--	ESENTI <i>(per legge)</i>
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	Titolare del diritto reale/quota del 100%	0,00 ‰
Abitazioni non principali date in locazione (ovvero occupate a qualsiasi titolo da soggetti non titolari del diritto reale) e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	Titolare del diritto reale/quota del 70%	0,00 ‰
	Occupante-locatario/quota del 30% (ad eccezione del caso in cui venga utilizzata come abitazione principale, per cui vige l'esenzione)	
Abitazioni non principali utilizzate direttamente dal titolare del diritto reale (oppure non utilizzate e/o non locate), e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 100%	0,00 ‰
Fabbricati, diversi dalle abitazioni, dati in locazione (ovvero detenuti a qualsiasi titolo da soggetti non titolari del diritto reale) e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 70%	0,00 ‰
	Detentore-locatario/quota del 30%	
Fabbricati, diversi dalle abitazioni, dati in locazione finanziaria	Locatario/quota del 100% (a decorrere dalla data di stipula del contratto)	0,00 ‰
Fabbricati, diversi dalle abitazioni utilizzati direttamente dal titolare del diritto reale (oppure non utilizzati e/o non locati), e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 100%	0,00 ‰
Fabbricati inagibili (così come definiti nel regolamento IMU vigente. L'aliquota va applicata all'intera base imponibile)		0,00 ‰
Unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc...).di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773)		0,00 ‰
Fabbricati strumentali all'attività agricola		0,00 ‰
Aree fabbricabili		0,00 ‰
Terreni agricoli		ESENTI

		<i>(per legge)</i>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("Beni merce", definiti all'art. 13, comma 9bis, D.L. n. 201/2011)		2,00 ‰

- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Presenti n. 15 –Assenti n. 2 (Paggiaro,Tacchetto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all'argomento in oggetto sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che detto argomento, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento, è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 18.02.2019;

Richiamata la discussione riportata nel verbale n. 9 del 27.02.2019 di approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021:

Presenti n. 15

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 1 (Grandesso)
- astenuti n. 4 (Stivanello, Cacco, Pastore, Gottardello)

DELIBERA

1. di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate;
2. di approvare, per l'anno 2019, l'azzeramento delle aliquote TA.S.I. per tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione dell'aliquota sui cosiddetti "beni merce" così come definiti all'art. 13, comma 9bis, del D. L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011, come specificatamente indicato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	SOGGETTO PASSIVO/QUOTE DI TRIBUTO DOVUTO	ALIQUTA TASI
Abitazioni principali (tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	--	ESENTI <i>(per legge)</i>
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	Titolare del diritto reale/quota del 100%	0,00 ‰
Abitazioni non principali date in locazione (ovvero occupate a qualsiasi titolo da soggetti non titolari del diritto reale) e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	Titolare del diritto reale/quota del 70%	0,00 ‰
	Occupante-locatario/quota del 30% (ad eccezione del caso in cui venga utilizzata come abitazione principale, per cui vige l'esenzione)	
Abitazioni non principali utilizzate direttamente dal titolare del diritto reale (oppure non utilizzate e/o non locate), e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 100%	0,00 ‰

Fabbricati, diversi dalle abitazioni, dati in locazione (ovvero detenuti a qualsiasi titolo da soggetti non titolari del diritto reale) e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 70%	
	Detentore-locatario/quota del 30%	
Fabbricati, diversi dalle abitazioni, dati in locazione finanziaria	Locatario/quota del 100% (a decorrere dalla data di stipula del contratto)	
Fabbricati, diversi dalle abitazioni utilizzati direttamente dal titolare del diritto reale (oppure non utilizzati e/o non locati), e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 100%	0,00 ‰
Fabbricati inagibili (così come definiti nel regolamento IMU vigente. L'aliquota va applicata all'intera base imponibile)		0,00 ‰
Unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773)		0,00 ‰
Fabbricati strumentali all'attività agricola		0,00 ‰
Aree fabbricabili		0,00 ‰
Terreni agricoli		ESENTI <i>(per legge)</i>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("Beni merce", definiti all'art. 13, comma 9bis, D.L. n. 201/2011)		2,00 ‰

Con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

Presenti n. 15

- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 2 (Stivanello, Grandesso)
- astenuti n. 3 (Cacco, Pastore, Gottardello)

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TA.S.I.) ANNO 2019.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Damiano Gottardello

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Bergamin Raffaele Mario

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)